

COMUNE DI GEROSA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

Codice ente 10115	
DELIBERAZIONE N. 20 DATA 12.07.2013	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2013: MODIFICA
ALIQUOTE E VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI

L'anno duemilatredecim addì dodici del mese di luglio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

MONZANI PIERANGELO	SINDACO	Presente
OFFREDI EZIO	VICE SINDACO	Presente
FANTINI FERDINANDO	CONSIGLIERE	Presente
SALVI GIANMAURO	CONSIGLIERE	Presente
OFFREDI ROSARIA	CONSIGLIERE	Presente
PESENTI ROSSI SABRINA	CONSIGLIERE	Presente
PREVITALI MAURO	CONSIGLIERE	Assente
PESENTI FRANCO	CONSIGLIERE	Presente
BESIO ROSALBA	CONSIGLIERE	Assente
MANZINALI MARCO	ASSESSORE	Presente
MANZINALI IVO	CONSIGLIERE	Presente
TODESCHINI MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
CARMINATI FABRIZIA	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. PARISI DOTT. FRANCESCA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONZANI PIERANGELO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Illustra il Segretario Comunale.

Illustra il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*.

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.06.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento, determinate le aliquote e i valori di riferimento delle arre edificabili dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2012;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28.09.2012 con la quale sono state rideterminate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2012;

Vista la legge di stabilità 2013 - Legge 24.12.2012 n. 228 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"*;

Visto il Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013 *"disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria"*;

Visto il Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013 *"Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo"* (13G00099) (GU n.117 del 21-5-2013) - Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/2013;

Tenuto conto che le norme sopra richiamate hanno effettuato una profonda rivisitazione delle modalità applicative della normativa IMU a partire dall'anno 2013, modificando anche sostanzialmente la ripartizione del tributo tra il Comune e lo Stato, come di seguito riportato quali principali modifiche:

1) per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **è sospeso per le seguenti categorie di immobili:**

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché **alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

2) in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al punto 1 è fissato al 16 settembre 2013;

3) l'imposta su tutti gli immobili e' interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale "D" (immobili produttivi);

4) per gli immobili del gruppo catastale "D" (immobili produttivi):

a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo 3925;

b) l'eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del comune), quale quota variabile, è versata a favore del comune, con codice tributo 3930;

5) gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera competenza statale, con codice tributo 3925, aliquota fissa 0,20%, senza possibilità di riduzione, e sono esenti nei comuni montani istat;

6) la riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, **non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.** Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni;

7) moltiplicatori redite catastali:

65 (dal 1 gennaio 2013) per i fabbricati classificati nel **gruppo catastale D** (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);

8) i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;

Visto il comma 13-bis, art.13, del D.L. n.201/2011, come modificato dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013, con il quale viene stabilito che:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Visto l'art.1, comma n. 444 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge di stabilità 2013", il quale stabilisce che:

“Al comma 3 dell’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: « con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2»”, pertanto entro il 30 settembre 2013;

Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2012, delle modifiche di ripartizione dell’imposta tra Comune e Stato dal 1 gennaio 2013, della riduzione del fondo di solidarietà, della sospensione di versamento della prima rata per alcune tipologie di immobili, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2013, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno:

- **CONFERMARE PER IL 2013** l’aliquota per l’abitazione principale e pertinenze dell’imposta municipale propria stabilita con deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 28.06.2012, regolarmente pubblicata sul sito del dipartimento delle finanze link di pubblicazione
<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm>;

- **MODIFICARE PER IL 2013** l’aliquota ordinaria dell’imposta municipale propria, come di seguito riportato:

- ALIQUOTA ORDINARIA 1,05 PER CENTO

Ritenuto di stabilire, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Piano di Governo del territorio (P.G.T.), i nuovi valori di riferimento che potranno essere utilizzati per il calcolo degli importi dovuti relativi alle aree fabbricabili;

Visto il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, con il quale è stato differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013;

Vista la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 con la quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Consiglieri Ivo Manzinali e Maurizio Todeschini) espressi nelle forma di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **CONFERMARE PER L’ANNO 2013** l’aliquota per l’abitazione principale e pertinenze dell’imposta municipale propria “IMU”, stabilita con deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 28.06.2012, regolarmente pubblicata sul sito del dipartimento delle finanze, link di pubblicazione:
<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm>
come di seguito specificato:

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

- 3) di **MODIFICARE L’ALIQUOTA ORDINARIA** per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2013 come di seguito specificato:

- ALIQUOTA ORDINARIA 1,05 PER CENTO

- 4) di stabilire, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Piano di Governo del territorio (P.G.T.), i nuovi valori di riferimento che potranno essere utilizzati per il calcolo degli importi dovuti relativi alle aree fabbricabili come segue:

AREA	VALORE €/MQ
R1	0,00
R2-1	70,00
R2-2	60,00
R3 -R4 – A.T.R. – I.C.	55,00
PI	50,00

- 5) di dare atto che **le aliquote e i valori di riferimento per le aree edificabili decorrono dal 1 gennaio 2013**;
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 19 del 28.06.2012 regolarmente pubblicata sul sito del dipartimento delle finanze, link di pubblicazione:
<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalilocale/imu2012/sceltaanno.htm>
- 7) di inviare la presente deliberazione tariffaria entro il 21 ottobre 2013, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360;
- 8) di dare atto che, qualora venga rispettata la data di invio di cui al punto 5), e pertanto con pubblicazione sul predetto sito alla data del 28 ottobre 2013, l'efficacia delle aliquote e detrazioni stabilite con la presente deliberazione decorre dal 1 gennaio 2013, e pertanto il versamento della seconda rata IMU con scadenza la 16 dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, dovrà essere effettuata con eventuale conguaglio sulla prima rata versata con scadenza al 17 giugno 2013; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre 2013, saranno applicabili gli atti adottati per l'anno precedente (2012), qualora comunque pubblicati sul predetto sito del dipartimento delle finanze;
- 9) di dare atto che il versamento della prima rata riguardante l'annualità d'imposta 2013, con scadenza al 17 giugno 2013, dovrà essere eseguito sulla base del 50 % delle aliquote e delle detrazioni vigenti nei dodici mesi dell'anno 2012.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 12.07.2013

PARERE TECNICO-CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La sottoscritta Arrigoni Dott.ssa Erika, Responsabile del Servizio, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnico-contabile, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Gerosa 12.07.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arrigoni Dott.ssa Erika

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Pierangelo Monzani

Il Segretario Comunale
F.to Parisi Dott.ssa Francesca

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 del T.U. n. 267/2000)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 26.07.2013 per la durata di 15 giorni ai sensi dell'art. 124 – comma 2 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Parisi Dott.ssa Francesca

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è stata affissa all'albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, dal 26.07.2013 al 10.08.2013, come previsto dall'art. 124 – comma 2 – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, senza reclami;

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 05.08.2013:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3);

Gerosa,

Il Segretario Comunale
F.to Parisi Dott.ssa Francesca
